



**Ordine dei Consulenti del Lavoro  
Ente di Diritto Pubblico - Legge 12/79**

Consiglio Provinciale  
di Rimini

Piazza Cavour n.32

47921 Rimini

Tel. 0541/28451

C.F. 91030910409

Sito: [www.consulentilavoro.rm.it](http://www.consulentilavoro.rm.it) Email: [cpo@consulentilavoro.rm.it](mailto:cpo@consulentilavoro.rm.it)

Pec: [ordine.rimini@consulentidellavoropec.it](mailto:ordine.rimini@consulentidellavoropec.it)

---

**Ai Consulenti del Lavoro  
iscritti all'Albo Provinciale  
Loro indirizzi**

**Oggetto: Quota di iscrizione anno 2020. Modalità di pagamento.**

Cara/o Collega,

Ti comunichiamo che anche quest'anno la quota dovuta per la Tua iscrizione all'Ordine professionale deve essere pagata a mezzo del Mod. F24 grazie ad una apposita convenzione, sottoscritta dal Consiglio Nazionale con l'Agenzia delle Entrate in data 12 dicembre 2017, alla quale lo scrivente Consiglio ha formalmente aderito con apposita delibera nella consapevolezza di aver adottato un metodo adeguato alle esigenze degli iscritti.

**Ciò posto, segnaliamo che l'importo dovuto potrà essere compensato con altri Tuoi crediti di imposte.**

Ti informiamo che la quota dovuta per la Tua iscrizione all'Ordine è pari a:

- per il Consiglio Provinciale, giusta delibera n. 1 del 20 giugno 2016 euro **310,00(trecentodieci/00)**;
- per il Consiglio Nazionale, giusta delibera n. 532 del 27 luglio 2017 euro **190,00 (centonovanta/00)**.

Pertanto, l'importo complessivo dovuto per l'anno in oggetto è pari a euro **500,00 (cinquecento/00)**. **N.B. La quota è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti**

**Ti informiamo, inoltre, che le somme innanzi indicate dovranno essere versate non oltre la data del 17 febbraio 2020**, con le modalità, che al fine di semplificare le operazioni di pagamento, sono state indicate nei seguenti allegati:

- 1) istruzioni operative per compilazione mod. F24;
- 2) facsimile mod. F24 compilato.

Ti ricordiamo che il pagamento della quota annuale costituisce un obbligo, previsto dal nostro Ordinamento professionale ai sensi degli artt. 14, comma 1, lettera h) e 23, comma 1, lettera c) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il cui inadempimento comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 29, lettera d) della stessa legge, oltre alle maggiorazioni, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, diramato con circolare n. 1128 del 14 gennaio 2016 del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Cordiali saluti.